LIBURNEN.

CONDICTIONIS INDEBITI.

Diei . . Septembris 1766.

Gli Signori Damiani, e Lancellotti di Livorno nei mesi di Febbraio, e Marzo dell' anno 1757. „ si fecero „ assicurare (sono le parole delle Polizze di Sicurtà) „ per ordine, e conto di Amico di Oneglia suddito di S. M. C., e di Sardigna, sopra Olj, da che saranno caricati alla Spiaggia di Oneglia sopra la Nave Alida Maria, Capitano Niccola Wulff Danese, e fino a che sieno arrivati in Terra a salvamento in Aure de Grace „

II. La Nave col suo Carico fu predata nel seguente mese di Maggio da Corsaro Inglese; onde gli Assicuratori, fatti consapevoli del Sinistro accaduto, colla notiza, che l' Amico per cui erano state fatte le sicurtà era il Sig. Welixander, e Oliver Compagni di Oneglia, dettero facoltà di reclamare gli Olj, e procurarne la liberazione con loro Chirografo del dì 11. di detto mese di Maggio del seguente tenore „ Noi sottoscritti Assicuratori ec., attesa l' essere stata detta Nave arrestata dagli Inglesi, e condotta in Inghilterra diamo facoltà, e permissione ai medesimi Sigg. Lazzero Damiani, e Lancellotti di far „ man-

„ mandare Procura in Londra „ dalli Signori Wellixander, e „ Oliver Compagni di Oneglia „ Sudditi di S. M. Sarda, per „ conto dei quali assicurano se„ guita detta Sicurtà a chi più „ a loro parrà per reclamare „ detti Olj, e procurarne la li„ berazione „

III. Non vedendosi effettuata la liberazione delli Olj, non ostante il reclamo fattone in Londra da Welixander ec., gli Sigg. Damiani, e Lancellotti in dì 21. Settembre di detto anno richiesero gli Assicuratori per gli atti del Sig. Governatore di Livorno del pagamento delle somme assicurate, dichiarando nuovamente di avere riportate le Sicurtà per conto di Amico di Oneglia.

IV. Alcuni degli Assicuratori pagarono liberamente, e senza dichiarazione, o protesta di alcuna sorta l' importare delle somme da loro assicurate, altri poi recusarono di pagare; onde introdotto contro di questi Giudizio nel Tribunale delli Sigg. Consoli del Mare di Pisa per farli condannare al pagamento, per Sentenza del dì 18. Febbraio 1763. ne furono assoluti, e ordinato stornarsi le loro sicurtà; e sebbene li Sigg. Damiani, e Lancellotti supplicassero per la revisione di detta Sentenza, furono le loro preci in dì 16. Giugno di detto anno rescritte „ *alli ordini* „ cioè negata la domandata revisione, *Vrceol. decis. 37. num. 17. in fin.*

V. Gli Assicuratori pertanto, che avevano pagate le somme da essi assicurate, pretendendo, secondo le cose state dichiarate dal Magistrato dei Consoli di Mare, di averle pagate per errore, e indebitamente, ne domandarono contro i Sigg. Damiani, e Lancellotti la condizione, e restituzione, e per Sentenza di detti Sigg. Consoli del dì 11. Gennaio 1764. furono esauditi nella loro Domanda.

VI. Esaminato nuovamente avanti di noi in grado di revisione il merito della Causa, siamo stati di sentimento doversi assolvere gli Sigg. Damiani, e Lancellotti dalla restituzione delle somme a loro pagate, e revocare la precedente Sentenza, dissentendo l' altro dottissimo Giudice, per cui professiamo tutta la stima, e rispetto.

VII. Il fondamento della nostra resoluzione è stato il difetto di azione delli Assicuratori contro gli Sigg. Damiani, e Lancellotti, onde dovevano questi essere assoluti dalle cose contro di essi domandate, *Leg. si Pupilli, §. videamus, ff. de negot. gest. Leg. quoties §. item si ff. de administ. Tutor.*

VIII. Era certo di ragione, che alli

alli Afficuratori predetti per la repetizione del pagato per errore, e indebitamente altra azione non competeva, che la condizione dell' indebito, *Inſtit. tit. de obligat. quæ quaſi ex contract. naſcunt.* §. *item is*, ivi „ item is, cui quis „ per errorem non debitum ſolvit quaſi ex contractu debere „ videtur, ad eo enim non intelligitur proprie obligatus eſſe, ut ſi certiorem rationem „ ſequamur magis ex diſtractu, „ quam ex Contractu poſſit dici „ obligatus, nam qui ſolvendi „ animo pecuniam dat, in hoc „ dare videtur ut diſtrahat, ſed „ tamen is qui accepit obligatur ac ſi mutuum ei daretur, „ & ideo condictione tenetur „ che è l' iſteſſo che dire una ſemplice azione perſonale, *Leg. actionum* 24. *ff. de action. & obligat.* ivi „ actionum genera duo ſunt, in rem quæ „ dicitur vindicatio, & in perſonam quæ condictio appellatur „ e concordano il *Donell. Comment. iur. Civil. lib.* 14. *cap.* 11. *num.* 2. *verſic. indebite ſolvit*, *Perez in Cod. lib.* 4. *tit.* 5. *n.* 1. *Voet in Pandect. lib.* 12. *tit.* 6. *num.* 1. *verſic. unde naſcitur*.

IX. E la ragione per cui per la repetizione del pagato per errore, e indebitamente, non compete che una pura azione perſonale ſi è, perchè chi paga, benchè paghi per errore, paga però con animo di traſferire il dominio della coſa pagata in chi la riceve, onde ceſſa di eſſerne Padrone, ancorchè il pagamento ſia fatto ſenza cauſa, baſtando all' effetto della traslazione del dominio l' opinione, e la credulità dell' eſiſtenza della cauſa di dover pagare, *il citat.* §. *inſtit. item is*, ivi „ nam „ qui ſolvendi animo pecuniam „ dat in hoc dare videtur ut „ diſtrahat „ *il Donell. citat. lib.* 14. *cap.* 11. *num.* 1. *Perez in Cod. lib.* 4. *tit.* 5. *n.* 2. ivi „ & ideo reivindicationem „ non dari ſcriptum eſt quod „ debitum ſolvatur, & accipiatur eo animo, ut dominium „ acquiratur in accipientem, unde cum concurrat utriuſque „ conſenſus, & traditio, non „ poteſt quod alienatum eſt vindicari, ſed condici tantum „ actione perſonali, qua repetitur id quod indebite eſt ſolutum: non urget quod hæc „ ſit nuda traditio quam nulla „ cauſa præceſſerit, & error comitatur, ut proinde poſſit videri non tranſiſſe dominium, „ nam ſufficit quod cauſa ſubeſſe putetur eiuſque ratione „ fiat traditio „ *Corn. lib.* 4. *conſil.* 278. *num.* 14. *Gratian. diſcept. forenſ. cap.* 324. *n.* 21.

X. Onde è che queſta azione perſonale per la repetizione dell' indebito non compete, nè può intentarſi contro altri, che contro quello, che ha eſatto l' indebito, o l' ab-

bia esatto da per se stesso, o per mezzo di suo Procuratore, o Mandatario, poichè il pagamento che si fa al Procuratore riputandosi come fatto al Mandante ne deriva consequentemente, che l' azione per la repetizione competa unicamente contro il Mandante medesimo con cui fu posto in essere il Contratto o distratto, non contro il Procuratore, che non è che un semplice mezzo, per cui la somma pagata passa in dominio del Mandante, *Leg. si Procurator versic. idem labeo ff. de condict. indebit. Leg. si indebitum 16. ff. rem rath. haber.*, *Vinn. partit. iur. lib. 2. cap. 27. §. datur ei*, ivi „ „ sed si alii soluta est nomine, „ & mandato meo ego tenebor „ *Donell. Commentar. Iur. lib. 14. cap. 18. n. 60.* ivi „ „ conditione indebiti tenetur solum ille cui pecunia quoquo „ modo soluta est, & ideo si „ Procuratori meo indebitum solutum est, mihi solum videtur, eoque teneor condictione, sive ei mandari, sive rathum habui, nam & hic valet „ illud quod supra dixi unumquemque facere videri quod „ per alium facit „ *Voet in Pandect. lib. 12. tit. 1. num. 11.* ivi „ si tamen Procuratori indebitum solutum sit, non dubium quin contra Dominum „ condictio danda sit, cum ipse „ videatur ita solutionem acceptasse „ *Gratian. discept. forens. cap. 457. num. 16. Larr. decis. Granat. 86. num. 3. & seqq.* e nei termini precisi del caso, che cadeva in questione *l' Ansald. de Commerc. disc. 12. numer. 6.* ivi „ ac „ propterea dum Carolus figuram gessit meri Procuratoris „ ad faciendum alium assecurare, licet ille indebitum exegerit, repetitio, sive eiusdem „ indebiti condictio nunquam „ datur adversus ipsius Procuratorem exigentem, sed contra „ Dominum „

XI. Ancorchè da tal pagamento ne fosse ridondata ad altri utilità, e vantaggio, poichè anco in questo caso il pagato deve repetersi contro quello a cui è stato fatto il pagamento, non contro quello a cui ha portato giovamento, e profitto, *Leg. bis solis 49. ff. de condict. indebit.* ivi „ his „ solis pecunia condicitur, quibus quoquomodo soluta, non „ quibus profuit „ *il Donell.* nel luogo sopra citato *num. 60. il Voet in Pandect. lib. 12. tit. 6. num. 11. Brunemann. in Pandect. ad Leg. bis solis ff. de Condict. indebit.* ivi „ „ Condictio indebiti non datur „ contra eum cui solutio profuit, sed cui soluta est pecunia, quia est actio personalis „ pura, non in rem scripta „

XII. Se dunque gli Assicuratori avevano pagate le controverse somme alli Sigg. Da-

mia-

miani, e Lancellotti come Procuratori di Welixander ec. era chiaro, che non potevano repetersi dai medesimi, benchè ad essi avessero giovato, e portato vantaggio mediante la compensazione, che di volontà, e ordine del medesimo Welixander ne avevano fatta con altrettanta rata del Credito, che in molta maggior somma tenevano contro di esso.

XIII. Nè poteva ragionevolmente questionarsi, che gli Sigg. Damiani, e Lancellotti nel Contratto di Sicurtà altro carattere, o nome avessero spiegato, che di semplici Procuratori di Welixander, per ordine, e conto del quale unicamente si fecero assicurare, ciocchè si fosse dovuto dire in contrario se avessero compreso nel Contratto anco le proprie loro Persone secondo le diverse formule di Sicurtà, delle quali *l' Ansald. de Commerc. disc. 12. per tot. il Casareg. de Commerc. disc. 4. parimente per tot., la Rot. di Rom. dopo l' Vrceol. de transact. dec. 53. n. 14. e altri.*

XIV. E se gli Sigg. Damiani, e Lancellotti fecero il Contratto di Sicurtà come Procuratori, e Mandatari di Welixander, se come tali erano autorizzati ancora ad esigere le somme per le quali si erano fatti assicurare, *Cancer. variar. resolut. par. 2. cap. 14. de Procurat. num. 87. e seqq.* non era da dubitare, che le somme da loro esatte fossero state da essi riscosse con quel medesimo carattere, e qualità colla quale avevano stipulato il Contratto in vigore del quale esigerono, ancorchè non l' avessero espresso, nè spiegato, il *Cancer. ove sopra num. 4. Casareg. de Commerc. disc. 3. num. 14. e disc. 161. n. 6. e seqq.*

XV. Senza alcun dubbio perchè di fatto gli Sigg. Damiani, e Lancellotti in dì 21. Settembre 1757. richiesero alli Assicuratori il pagamento delli loro Tocchi di sicurtà nei nomi medesimi, e con quell' istesso Carattere con cui si erano fatti assicurare, cioè come Procuraori, e Commessi di Welixander „ ivi „ essendosi „ fatti assicurare di ordine di „ Amico d' Oneglia, e per conto del medesimo sopra Olj nella Nave Alida Maria, ed essendo detta Nave stata detenuta, e condotta in Inghilterra dalli Inglesi per lo che inerendo alle facolà che ne hanno, ricercano, ed interpellano „ detti Assicuratori ad avere loro pagate le somme respettivamente assicurate „ onde era evidente che non avevano esatto con altro titolo, che di Procuratori di Welixander ec. per conto, e ordine del quale si erano fatti assicurare.

XVI. Repugnava adunque e alle re-

regole di ragione, e alla verità del fatto l' asserire, che gli Assicuratori avessero pagate alli Sigg. Damiani, e Lancellotti le somme da loro assicurate non come Procuratori o Commessi di Welixander ec. ma come Cessionarj, e assegnatari del medesimo in vigore della facoltà datali di contrapporre, e compensare le somme che avessero riscosse con altrettanta rata del credito, che tenevano contro del medesimo, dal che ne inferivano, che essendosi reso certo, che i debitori ceduti non erano debitori di Welixander, potesse ripetersi il pagato contro i Cessionari medesimi, ancorchè fossero essi Creditori del cedente, coll' autorità del *Cancer. variar. resolut. part. 1. Cap. 2. num. 65. dell' Olea de Cess. Iur. tit. 6. quest. 11. num. 30. e 36. e di altri*.

XVII. E inapplicabili si rendevano le riferite autorità, quando constava di fatto, che gli Sigg. Damiani, e Lancellotti per esigere le somme dovute dalli Assicuratori non avevano manifestato, nè fatto uso della cessione, o assegna fattali di dette somme da Welixander, onde non poteva dirsi che le avessero esatte con un titolo di cui non si erano valsi *Ciriac. Controvers. 46. num. 13. Mans. Consult. 171. num. 8. Casareg. de Commerc. disc. 35. num. 46.* ma che anzi le avevano esatte col carattere, e colle facoltà di Procuratori di Welixnder ec. onde l' azione per la repetizione non contro di essi, ma contro il mandante si fosse acquistata dalli Assicuratori, la *Rot. Roman. decis. 272. par. 18. recent. num. 30. tom. 1.* ivi „ tamen
„ è converso ponderatum fuit
„ quod isti fratres exegerunt
„ tamquam Procuratores singu-
„ lares heredum ipsius Donati
„ Antonii, contra quos propte-
„ rea uti Principales constituen-
„ tes videbatur competere re-
„ petitio indebiti, non autem
„ contra dictos fratres singula-
„ res Procuratores „

XVIII. Tutta la questione pertanto si ristrinse a riconoscere se gli Sigg. Damiani, e Lancellotti avessero potuto contrapporre, e compensare le somme riscosse dalli Assicuratori con altrettanta rata del Credito, che tenevano contro Welixander, perchè se di ragione non le avessero potute compensare, neppure si sarebbero potute avere per commiste, o consunte, ma dovevano considerarsi come esistenti in mano dei medesimi a comodo, e disposizione del Mandante, e come tali si sarebbero potute domandare, e ripetere contro di essi, *l' Ansald. de Commerc. citat. disc. 12. numer. 18. e 19.*

XIX. Di-

XIX. Dicevasi adunque per parte delli Assicuratori, che la cessione, o assegna fatta da Welixander alli Sigg. Damiani, e Lancellotti delle somme delle quali trattavasi in conto del loro Credito era restata revocata per la decozione di detto Welixander seguita nel mese di Ottobre 1758., quando non essendo per anche state pagate le somme assicurate, non potevano per conseguenza essere state compensate, restando di ragione per la morte civile del decotto revocata ogni facoltà, e ordine dato dal medesimo, e perciò non più eseguibile, *Ansald. de Commerc. disc. 5. num. 5. Casareg. de Commerc. disc. 152. num. 5. e altri comunemente.*

XX. E quì molto si affaticarono i dotti Difensori delle Parti per stabilire, e determinare la qualità, e natura della Cessione, e ordine, che cadeva in questione, e se il medesimo fosse, o no revocabile per la mancanza, e decozione del Cedente, o Mandante, e se dovesse dirsi, o no revocato.

XXI. Ma Noi, per quanto assai valutabili ci sembrassero le ragioni, che si proponevano per parte delli Signori Damiani, e Lancellotti per sostenere l' irrevocabilità del Mandato, credemmo affatto superflua la decisione di tal questione, essendoci pienamente persuasi, che non constasse della decozione di Welixander atta a portare la di lui morte civile; sicchè qualunque fosse la natura della Cessione, ordine, e facoltà data da detto Welixander alli Sigg. Damiani, e Lancellotti non potesse essere stata revocata per mancanza della supposta decozione.

XXII. Ella è proposizione di ragione non controversa, che chi allega la decozione di alcuno, non a solo di lui danno, e pregiudizio, ma principalmente in pregiudizio dei Terzi, che con quello abbiano contrattato, deve chiaramente dimostrarla con prove certe, e concludenti, in forma, che ne venga a risultare la morte civile, e la perdita dello Stato della Persona, che si pretende fallita, il che regolarmente non può farsi, che colla Sentenza declaratoria del Giudice, col Giudizio universale dei Creditori, colla formale Cessione, e dimissione di tutti i beni a comodo dei medesimi, colla fuga, col rifugio alla Chiesa, o altro luogo immune; come colla scorta del *Test. Instit. tit. de Societat. §. solvitur, versic. item si quis* ivi „ item si quis ex „ Sociis mole debiti prægra- „ vatus bonis suis cesserit „ fermano *lo Stracc. de decoctor.*

par. 2. *numer.* 1. *Scacc. de Commerc.* §. 2. *gloss.* 5. *num.* 173. *Tondut. quest. civil. cap.* 72. *num.* 6. *e seqq. lib.* 1. *Gob. Consult. decis.* 34. *num.* 5. *Vrceol. de transact. quest.* 34. *numer.* 11. *e seqq. Constantin. ad Stat. Vrb. annot.* 26. *artic.* 1. *num.* 8. *e seqq. Casareg. de Comm. disc.* 216. *n.* 40. *e nel Cambist. Istruit. cap.* 2. *num.* 49. *e seqq.* e tralasciati gli altri *la Rot. di Rom. in Romana Cambii super decotione del dì* 9. *Giugno* 1752. *avanti Molino*, ivi „ „ Sane ut recta captæ resolu- „ tionis statuatur ratio in an- „ tecessum ponderarunt Domini „ quæstionem excitari a Mar- „ chione Belloni de formali, „ ac vera, & in sensu omnino „ rigoroso decoctione mortem „ civilem inducente dictorum „ Iacobi, Ioannis Baptistæ, & „ Caroli ad omnes quoscum- „ que Iuris effectus, ut potis- „ simum non in præiudicium „ ipsorum qui decoctores di- „ cuntur, sed in preiudicium „ tertii Creditoris: in hisce „ autem terminis si decoctio „ non præsumitur, & debet ab „ allegante concludenter proba- „ ri per facti evidentiam, ne „ forte simulatio confictæ de- „ coctionis per debitoris in „ præiudicium Creditoris, ut „ probant *Stracc. &c.*, & con- „ cludentius probari debet ubi „ per eam induci contenditur „ civilis mors „ e nella *Confermatoria del dì* 1. *Dicembre* 1752. *avanti al medesimo al* §. *firma enim* ivi „ firma „ enim comperta ea iuris re- „ gula in præterita mea Deci- „ sione præmissa, ac commu- „ niter in Foro nostro recepta, „ quod nimirum cum quæstio „ formalis, & rigorosæ deco- „ ctionis proponitur, nequa- „ quam contra ipsos debitores, „ sed in præiudicium Tertii per „ adeo certas, ac legitimas „ probationes ostendi debeat, „ ut indubie ex illis habeatur „ mors civilis, & Personæ Sta- „ tus amissio cum omnimoda „ remotione a Foro, ac iudi- „ ciali ab actibus legitimis in- „ terdictione, quæ omnia pro- „ fluere solent vel a declara- „ toria Iudicis Sententia, vel „ ab universali per Creditores „ convocato, aut ab ipso Cre- „ ditore indicto, vel ab emis- „ sa per debitorem bonorum „ formali cessione. „

XXIII. Non essendo adunque stato provato, che Welixander fosse stato fuggitivo, che si refugiasse in Luogo immune, che cedesse al Foro, che dimettesse a favore dei Creditori il suo Patrimonio, che fosse convocato il Giudizio di concorso universale dei medesimi, che vi fosse stata Sentenza declaratoria di Giudice sopra il di lui fallimento, anzi avendo egli ritenuto il suo Negozio aperto, continuato ad esige-

re i Nomi dei suoi Debitori, e a disporre liberamente dei suoi Capitali, come mai poteva dirsi che fosse decotto, cioè a dire morto civilmente?

XXIV. Le prove poi, che si adducevano dalli Assicuratori per dimostrare la decozione di Welixander, non solo non la concludevano, ma anzi l' escludevano manifestamente.

XXV. Consistevano queste in un Attestato di Niccolò, e Agostino Amoretti di Oneglia, contenente, che essi sapevano, ed era vero, che Welixander, e Oliver nel mese di Ottobre 1757. mancarono di credito, e in una Concordia, o aggiustamento seguito nel mese di Gennaio 1758. fra i medesimi Welixander, e Oliver, e gli loro Creditori di Parigi Roano, e Amiens,

XXVI. Parlando adunque dell' Attestato in primo luogo avvertivasi, che il medesimo non era ammissibile nel Giudizio, che avanti di Noi agitavasi, in cui non doveva dichiararsi se Welixander fosse, o non fosse decotto per mezzo di prove da farsi, ma doveva ciò resultare da ciò, che era stato fatto, o provato del tempo della di lui pretesa decozione, *l' Ansald. de Commerc. disc. 4. num. 9.* ivi „ certius autem quia tan-„ tum abest quod decotio fuerit secuta seu comprobata, „ quin potius habeatur ex hac „ parte iustificatio exclusiva „ cuiuslibet decotionis, quodque magis est in præsenti „ Bonaccursius, & de Veneris „ instant pro concessione remissoriæ ad effectum iustificandi „ assertam decoctionem, ideoque licet nullatenus admittenda veniat, attamen clara „ exinde elicitur confessio eiusdem partis quod eadem „ decotio usque adhuc iuxtificata non reperitur „ *e nella citata decis. coram Molino del dì 1. Dicembre 1752. §. quin onus* ivi „ quin onus probationum eiusmodi declinari „ valeat eo sub effugio quod „ hodie expetatur hæc ipsa „ præliminaris Iudicis Sententia decotionis declaratoria, „ cum enim hodie res non sit „ in Iudicio concursus creditorum per debitorem convocato, cuius pedisequa est Iudicis Sententia decoctum aliquem pronuncians, & debitoris bona in Banca Iudicis „ dimissa instantibus Creditoribus universim addicens, sed „ res sit in diverso iudicio ad „ diversum effectum inter alias „ diversas Personas, quibus interest decotionem tertii comprobare, vel excludere, in „ hisce terminis si deficiat præcedens Iudicis Sententia, nec „ vera decoctio definiri potest, „ nec hodie expetita declarato-

„ ria

„ ria Sententia obtineri, nisi „ saltem proferantur probationes suadentes vel universalem Creditorum concursum convocatum, & bonorum debitoris eis factam addictionem, vel bonis, ac foro formalem debitoris cessionem quibus ea necessaria mors civilis inducitur „

XXVII. In secondo luogo i Testimoni soscritti nel riferito Attestato non erano stati esaminati giudicialmente sopra gli interrogatorj prodotti a tale effetto nelli atti dalli Sigg. Damiani, e Lancellotti fino in di 15. Settembre 1763. onde l' attestato riducevasi ad una semplice fede stragiudiciale non atta per ciò a concludere la minima prova, precisamente *l' ansald. de Commerc. citat. disc.* 4. *num.* 4. à fronte particolarmente di un attestato contrario di quattro Mercanti di Oneglia prodotto dalli Sigg. Damiani, e Lancellotti in cui asserivasi, che Welixander, e Oliver stabiliti in Oneglia fino dell' anno 1752. non erano stati mai in detta Città dichiarati falliti, ma che sempre avevano puntualmente satisfatti i loro Creditori di detta Città, ed ivi atteso sempre alli loro Negozi, e affarj, alli quali Testimoni si sarebbe dovuta prestare maggior fede come maggiori di numero, più imformati, e che rendevano una Causa adequata della loro asserzione, *Farinac. de Test. quest.* 65. *part.* 3. *per tot. Tusc. lit. T. conclus.* 255. *et seqq. Rot. Roman. par.* 12. *recent. decis.* 51. *num.* 15. *e seqq.*

XXVIII. In terzo luogo i Testimoni delli Assicuratori non rendevano ragione alcuna dell' asserta scienza della supposta decozione, quale non potendo risultare, e restare provata dal giudizio dei Testimoni, ma da fatti, che sicuramente la concludessero, per ciò nulla provavano senza rendere una congrua, e proporzionata ragione del loro detto, *Mascard. de probat. vol.* 3. *conclus.* 1369. *per tot. Gratian. discept. forens. cap.* 461. *num.* 24.

XXIX. In quarto luogo perchè per quanto i Fratelli Amoretti in casa dei quali fino dell' anno 1752. abitavano Welixander, e Oliver, e che perciò potevano essere informati meglio di ogni altro del loro stato, e cattiva situazione nella quale si ritrovavano, avessero saputo, che i medesimi non erano in stato di poter pagare i loro debiti, da questo però non ne derivava, che dovessero dirsi decotti, e morti civilmente, *Ansald. de Commerc. citat. disc.* 4. *num.* 5. *la Rot. di Rom. appresso il Casareg. da Comm. disc.* 152.

num.

num. 23. ivi „ ex ea valida
„ ratione quia Mercatores non
„ semper retinent eundem con-
„ formem statum, ita ut si a-
„ liqua illis accidant ex qui-
„ bus per aliquos melius in-
„ formatos cognosci, aut su-
„ spicari possit futura decotio,
„ versa autem vice in generali
„ opinione bonum nomen reti-
„ neant, ratio publici Com-
„ mercii non patitur quod iidem
„ dicantur civiliter mortui „ *Ca-
sareg. nel Cambist. Istruit. cap.*
2. *num.* 48. ivi „ dico ap-
„ presso la Piazza, poichè nien-
„ te opererebbe in contrario
„ quando si provasse, che ap-
„ presso ad alcuno più intimo
„ della di lui casa, e per con-
„ seguenza meglio informato fos-
„ se in sospetto di prossima
„ decozione „

XXX. In quinto luogo perchè i Testimoni predetti uno dei quali, conforme esso asserisce, era al servizio di Welixander, e Oliver, ed aveva avuta parte nel formare il Bilancio del loro Negozio, probabilmente dovettero crederli mancati di credito, perchè veddero, e conobbero, che detti Mercanti erano talmente aggravati di debiti, che non potevano rendere sodisfatti i loro Creditori, ma questa non era bastante ragione per dichiararli decotti, e morti civilmente, essendo cosa sostanzialmente diversa il non essere solvente, dall'essere decotto, *Scacc. de Commerc.* §. 2. *gloss.* 5. *num.* 446. ivi „ paria non
„ sunt esse decoctus, & esse
„ non solvendo, cum decoctus
„ dicatur is cui bonorum admi-
„ nistratio est interdicta, & ei
„ qui non est solvendo non est
„ interdicta administratio „ *Gob.
Consult. dec.* 24. *n.* 5. ivi „ al-
„ legans decoctionem plene de-
„ bet probare, cumque aliud
„ sit quem non esse solvendo,
„ aliud vero esse decoctum,
„ ita quod unum ab altero
„ valde differat, hinc decoctio
„ non aliter probatur conclu-
„ denter, quam Iudicis Sen-
„ tentia, vel Fori bonorumque
„ cessione „ *Casareg. nel Cam-
bist. Istruit. al luogo sopra
citat. num.* 4. ivi „ e però
„ molto diversa cosa è l' esse-
„ re non solvendo, e l' essere
„ fallito „ *e de Commerc. disc.*
209. *num.* 29.

XXXI. Finalmente, se per il Detto dei medesimi Testimoni Welixander, e Oliver pagarono interamente tutti gli loro Creditori di Oneglia, era anzi giusta la conseguenza, che non erano decotti, poichè subito seguita la decozione il fallito si reputa morto civilmente, e restandoli interdetta l' amministrazione del suo Patrimonio, non può pagare, nè fare atto di veruna sorte in pregiudizio dei suoi Creditori, dovendosi gli di lui asse-

assegnamenti repartire ugualmente fra tutti i Creditori, *Leg. item si unus 17. ff. de recept. arbitr. Rocc. de Decoctor. notabil. 97. num. 297. e seqq. Mans. consult. 150. numer. 1. Casareg. de Commerc. disc. 53. num. 13. disc. 56. num. 47. e disc. 135. num. 4.*

XXXII. Meno anco concludente si riconobbe essere la Convenzione, o aggiustamento seguito fra Velixander ec., e gli suoi Creditori di Parigi Roano, e Amieus: In detta Convenzione narravasi, che essendosi portato a Parigi Oliver col Bilancio fatto in Oneglia da lui medesimo, e adunati insieme i Creditori sull'esposto del disordine, e cattiva situazione delli affari di detto Oliver, e Compagni Negozianti a Oneglia, dopo varj congressi in di 15. di Marzo 1758. era stato convenuto, e stabilito, che i Creditori predetti facessero remissione alli riferiti loro Debitori dei due terzi dei loro Crediti relativamente a ciò, che gli era dovuto, e detto Oliver in detti nn. ec. promettesse, e si obbligasse pagare a detti Creditori l' altro terzo dei loro Crediti nel corso di due raccolte di Olio in due pagamenti uguali, e che a tale Condonazione e aggiustamento concorsero i Creditori di Roano, e Amieus per mezzo di loro Procuratori.

XXXIII. Questa Convenzione, o aggiustamento dimostrava subito per se medesimo, che Welixander ec. non fu dai Creditori predetti creduto, e reputato fallito, poichè avendo essi veduto dallo stesso Bilancio presentatoli esservi molti altri Creditori di rilevanti somme, e in Aix, e in Marsilia, e in Amburgo, e in Livorno, non avrebbero certamente convenuto, e transatto con un decotto, e morto civilmente, almeno senza il consenso di tanti altri Creditori, sapendo benissimo, che ogni patto, e ogni convenzione sarebbe stata nulla, e invalida; per il contrario contrattando con un Creditore creduto non solvente, a cui però non era interdetta l' amministrazione del proprio Patrimonio, credettero vantaggioso per loro il convenire il pagamento di parte del loro Credito con dilazione, e respiro, il che di ragione gli era permesso di fare, *L. & suum §. hodie ff. de pactis, Afflict. decis. 288. numer. 1. Valasch. de Privileg. Pauper. part. 1. quest. 44. num. 111. Urceol. de Transact. quest. 85. num. 16.*

XXXIV. Più certamente perchè essendo stato convenuto, che

che Welixander ec. dovessero pagare ai Creditori la terza parte dei loro Crediti *nel corso di due raccolte di Olio*, vennero per conseguenza a dichiarare, che potessero continuare a fare le solite Contrattazioni di Olj, nelle quali consisteva principalmente il loro traffico, e negoziazione, il che escludeva la loro decozione, e morte civile impeditiva di ogni contratto, e importante la cessazione dal foro mercantile, *Stracc. de decoctor. part. 2. numer. 14. Rocc. de decoct. mercator. notabil. 6. num. 19. e seqq. Ansald. de Commerc. disc. 4. num. 6.*

XXXV. L' istesso pure concludeva la facoltà data dai Creditori nella riferita Concordia a Welixander, e Oliver di eleggere, e nominare le Persone, che dovessero procurarne la giudiciale approvazione, e di commetterli tale incumbenza, cose tutte repugnanti a' Mercanti già decotti, e perciò morti alla vita civile.

XXXVI. Escludeva poi affatto la supposta decozione di Welixander, e Oliver il rilascio fatto ai medesimi dai Creditori, non solo dei molti, e rilevanti nomi di Debitori da esigersi, ma la libera dimissione nelle loro mani di grossa quantità di Mercanzie esistenti tanto presso Terzi, quanto appresso di Loro stessi in Oneglia, *Constant. ad Stat. Urb. annot. 26. art. 1. numer. 27.* ivi „ prout decoctio exclusa remanet si appareat quod aliqua bona remanserint in administrationem illius qui prætenditur decoctus „ la *Rot. coram Gregor. decis. 406. num. 9. e 10. e dec. 365. num. 26. par. 11. recent.*, e di fatto costava, che detti Welixander, e Oliver continuarono per molti mesi dopo il supposto fallimento a tenere Carteggio, e trattato colli Sigg. Damiani, e Lancellotti, tanto in riguardo alla Causa, che verteva in Londra sopra il recupero degli Olj, quanto sopra l' altra Causa, che agitavasi in Pisa per far condannare al pagamento gli Assicuratori, che ricusavano di pagare le somme da loro assicurate, tanto era vero, che non erano decotti, e morti civilmente.

XXXVII. Era vano pertanto il questionare, se per la decozione di Welixander, e Oliver fosse restata revocata la Cessione fatta alli Sigg. Damiani, e Lancellotti del Credito da risquotersi dalli Assicuratori, e il Mandato, e facoltà datali di compensarlo con altrettanta rata del loro Credito, quando mancava del tutto la loro supposta decozione, e morte civile.

XXXVIII.

XXXVIII. Si considerava però per esuberanza di ragione, che quando mai contro la verità di fatto si fosse potuta ammettere la decozione di Welixander ec. non ne sarebbe seguito da ciò, che gli Sigg. Damiani, e Lancellotti non avessero potute validamente contrapporre, e compensare le somme esatte dalli Assicuratori col Credito, che tenevano contro il medesimo Welixander ec.

XXXIX. Passa per proposizione indubitata fra i Dottori, che il Decotto, o Fallito non può regolarmente fare alcuno atto, alienazione, confessione, transazione, pagamento, o qualsivoglia altro contratto, o distratto, che sia in pregiudizio dei suoi Creditori, e facendoli rimangono come nulli, e invalidi, perchè si presumono fatti con dolo, e frode dei medesimi Creditori: ciò però s'intende quando chi contratta col Fallito era consapevole del di lui cattivo stato, altrimenti senza il concorso di tale scienza tutti gli atti, o contratti si terranno talmente validi, come se fossero stati fatti con Persona idonea, dimodochè il pagamento fatto al decotto, o dal decotto quando non vi era in chi respettivamente l'ha fatto, o ricevuto la scienza della decozione è validissimo: sono le parole precise *del Casareg. nel Cambist. Istruit. cap.* 1. *num.* 23. appresso del quale moltissimi concordanti da non ripetersi inutilmente.

XL. E questa scienza di ragione non si presume, ma deve concludentemente provarsi da chi l'allega, *Leg. verius ff. de probat. Mascard. de probat. par.* 2. *conclus.* 879. *n.* 19. *& seqq. de Hev. commerc. terrestr. lib.* 2. *cap.* 26. *num.* 46. *Gratian. cap.* 391. *num.* 18. *e seqq. Rocc. disput. Iur. cap.* 144. *num.* 21.

XLI. Che poi non fosse noto il Salvocondotto fatto a Welixander dai Creditori di Parigi nel mese di Ottobre 1757. nè la remissione di parte del Credito, e la dilazione al pagamento del resto accordatoli nel mese di Marzo dell'anno 1758. di dove pretendevasi di ricavarne la di lui decozione, testimoni sicurissimi ne erano gli Assicuratori medesimi, che senza alcuna difficoltà liberamente pagarono i Tocchi delle loro Sicurtà fino del mese di Maggio, e Giugno dello stesso anno 1758., il che era una riprova sicura, che non fosse nota almeno nella Piazza di Livorno la supposta decozione, poichè certamente non avrebbero pagato, se avessero saputa la decozione di Welixander ec., e per conseguenza la revocazio-

cazio-

cazione del Mandato ad esigere, fatto nelle Persone delli Sigg. Damiani, e Lancellotti.

XLII. Il che è tanto vero, che gli Assicuratori non poterono avere copia dell' Aggiustamento seguito in Parigi fra Welixander, e gli suoi Creditori, che in dì 9. di Giugno dell' anno 1761. come risultava dalla data dell' estrazione fattane dal Castelletto di Parigi ove originalmente si conservava, qual Copia fu dalli Assicuratori medesimi prodotta nelli atti della Causa, e notificata alli Sigg. Damiani, e Lancellotti non prima del dì 21. Luglio 1763.

XLIII. Ed era naturalissimo, che l' atto predetto si tenesse occulto non meno da Welixander, che dai Creditori di Parigi; poichè dipendendo la decisione della Causa vertente in Londra dal sapersi, se gli Olj caricati sulla Nave Alida Maria erano per conto di Persone neutrali, come si spacciavano Welixander, e Oliver, o per conto di Francesi esistenti attualmente in guerra colli Inglesi, dicendosi chiaramente in detto Atto, che il Carico di detta Nave era a risico dei Mercanti Francesi, alli quali era indirizzato, il rendere noto l' atto predetto era l' istesso che il dar vinta agli Inglesi la Causa.

XLIV. E se gli Assicuratori perchè non seppero la supposta decozione di Welixander pagarono legittimamente alli Sigg. Damiani, e Lancellotti, se questi nulla pure sapendo di tal decozione contrapposero, e per via di compensazione pagarono a loro medesimi le somme esatte con pienezza di buona fede, secondo la facoltà datali dalli loro Debitori in tempo abile, cioè quando non vi era alcun sospetto della supposta decozione molto tempo dopo sopravvenuta, non vi poteva essere dubbio, che la compensazione predetta di ragione si sostenesse, e fosse valida, e che perciò essendo passato in loro dominio il denaro riscosso, e compensato, non fosse contro di essi più luogo a repeterlo come indebito.

E così ec.

FRANCESCO ANTONIO AGNINI
Auditor di Ruota.
ANTON MARIA MONTORDI.

IN FIRENZE MDCCLXVII.
NELLA STAMPERIA BONDUCCIANA.)(*Con Lic. de' Superiori.*